



Informativa ordinaria n. 4/2017

Sommario

Premessa	2
NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE “COLLEGATO”	2
✓ Estensione della definizione agevolata dei carichi pendenti: “rottamazione - bis”	2
✓ Estensione dello “split-payment”	4
✓ Credito d’imposta per investimenti pubblicitari	6
NOVITÀ DEL D.D.L. DI BILANCIO 2018	6
NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE	6
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE.....	9
AGEVOLAZIONI.....	10
ALTRE NOVITÀ	11
RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA.....	13
✓ Stato di crisi e insolvenza – procedure di accertamento e modifiche lessicali	13
✓ Introduzione delle “procedure di allerta”	13
✓ Novità per le S.r.l.	14
✓ Crisi dei gruppi di impresa.....	15
✓ Ulteriori novità.....	15

Premessa

La più recente attività legislativa ha condotto all'approvazione del testo del D.D.L. relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2018) nonché del D.L. fiscale ad esso collegato (D.L. n. 148/2017 - *Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*). Quest'ultimo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/10/2017 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala l'importante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017 della Legge n.155/2017, recante *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza* (c.d. riforma fallimentare).

Tutto ciò premesso, la presente informativa intende fornire un quadro sintetico delle numerose disposizioni introdotte in materia fiscale, societaria e fallimentare, seppur suscettibili di modifiche ed integrazioni.

* * *

NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE "COLLEGATO"

✓ Estensione della definizione agevolata dei carichi pendenti: "rottamazione - bis"

L'articolo 1 del D.L. n. 148/2017, cosiddetto "Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2018", introduce importanti novità relativamente alla definizione agevolata dei carichi pendenti.

Nello specifico, viene prevista una riapertura della nota "rottamazione delle cartelle esattoriali", al fine di consentire ai contribuenti che non hanno completato gli adempimenti relativi alla precedente definizione agevolata di poter accedere alle agevolazioni previste per il pagamento dei debiti affidati all'Agente della Riscossione (dal 1° luglio 2017 Agenzia delle Entrate - Riscossione).

Tale beneficio, così come disposto dal sopracitato Decreto, si sviluppa secondo tre differenti fattispecie:

1) RIAPERTURA DEI TERMINI DI PAGAMENTO

Vengono preliminarmente riammessi alla "rottamazione" coloro i quali non hanno provveduto a versare (interamente o anche soltanto in parte) l'unica rata o le due rate scadute nei mesi di luglio 2017 (31 luglio) e settembre 2017 (scadenza successivamente posticipata al 2 ottobre, in quanto il termine originariamente fissato del 30 settembre cadeva di sabato), nonostante avessero aderito alla precedente definizione agevolata.

Il termine per pagare l'importo dell'unica rata o delle due rate non versate sarà il 30 novembre 2017 (scadenza prevista per il versamento dell'eventuale terza rata della rottamazione), senza alcun ulteriore addebito nei confronti del debitore.

Pertanto, qualora il contribuente avesse per la definizione agevolata in cinque rate, alla suddetta scadenza egli sarà tenuto a corrispondere in un'unica soluzione gli importi delle due rate pregresse non pagate (totalmente o solo in parte) e l'importo della terza rata.

In seguito al versamento del dovuto sarà possibile riprendere il piano originario della rottamazione, trasmesso dall'Agente della Riscossione successivamente all'invio dell'istanza di adesione.

2) "RIPESCAGGIO" DEGLI ESCLUSI ALLA PRECEDENTE ROTTAMAZIONE

I contribuenti esclusi dalla prima rottamazione, in quanto non in regola con i versamenti alla data del 31 dicembre 2016 relativi a piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, potranno ora aderire alla cosiddetta "rottamazione-bis".

Il Decreto fiscale in commento provvede a fissare le seguenti scadenze, suscettibili, tuttavia, di future modificazioni:

- 31 dicembre 2017: termine per la presentazione della richiesta di adesione da parte dei contribuenti in precedenza esclusi;
- 31 marzo 2018: Agenzia delle Entrate - Riscossione comunica al debitore l'ammontare delle rate scadute affinché egli possa regolarizzare la propria posizione (in caso di mancato versato dell'importo indicato l'istanza risulta improcedibile);
- 31 maggio 2018: termine fissato per il versamento in unica soluzione dell'importo delle rate del vecchio piano di dilazione non versate, così come precedentemente indicato dall'Agente della Riscossione;
- 31 luglio 2018: in tale data verrà comunicato ai contribuenti riammessi l'importo dell'unica rata o delle rate (massimo tre) dovute al fine di aderire alla "rottamazione-bis";
- 30 settembre 2018: scadenza per il versamento della **prima o unica rata** della rottamazione-bis dai parte dei riammessi;
- 31 ottobre 2018: scadenza per il versamento della **seconda rata**;
- 30 novembre 2018: scadenza per il versamento della **terza rata** della rottamazione.

3) APERTURA DELLA ROTTAMAZIONE AI RUOLI 2017

Il Decreto prevede altresì la possibilità di definire in via agevolata i ruoli affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Analogamente a quanto avvenuto per la precedente rottamazione, il beneficio consisterà nel versamento delle sole somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, interessi legali e remunerazione del servizio di riscossione (c.d. "aggio" di riscossione). Non saranno pertanto dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni o somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

L'accesso alla definizione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 potrà avvenire senza che debbano essere versate le rate dei piani di dilazione in essere relativi a tali carichi.

Le scadenze da rispettare risultano attualmente le seguenti:

- 31 marzo 2018: data entro la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà comunicare al contribuente l'affidamento dei carichi per i quali al 30 settembre 2017 non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento;
- 15 maggio 2018: scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di adesione alla procedura;
- 30 giugno 2018: entro questa data Agenzia delle Entrate – Riscossione provvederà a comunicare gli importi dovuti per l'adesione alla rottamazione-bis secondo il numero di rate scelte dal contribuente (massimo cinque rate);
- 31 luglio 2018: scadenza del termine per il versamento della **prima o unica rata**;
- 30 settembre 2018: scadenza per il versamento della **seconda rata**;
- 31 ottobre 2018: scadenza per il versamento della **terza rata**;
- 30 novembre 2018: scadenza della **quarta rata**;
- 28 febbraio 2019: scadenza per il versamento della **quinta e ultima rata**.

✓ Estensione dello "split-payment"

L'articolo 3 del D.L. 148/2017 estende l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (c.d. "split payment") ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Tale disciplina, già oggetto di importante ampliamento da parte del D.L. 50/2017 (c.d. "Manovra di primavera")¹, viene ulteriormente revisionata al fine di includere (i) nuovi enti pubblici in precedenza

¹ Cfr. informativa straordinaria CTL n. 1/2017 e n. 2/2017.

esclusi dagli elenchi pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (rettificati, da ultimo, in data 14/09/2017) e (ii) tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette agli obblighi di fatturazione elettronica (e non soltanto le Società controllate da Stato ed Enti territoriali).

A decorrere dal 1° gennaio 2018, infatti, rientreranno nell'ambito applicativo dello *split-payment*:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (nuova lettera 0a) dell'art. 17-ter comma 1-bis D.P.R. 633/1972);
- fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009, per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (nuova lettera 0b) dell'art. 17-ter comma 1-bis D.P.R. 633/1972);
- le società controllate di fatto (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri;
- le società controllate di diritto (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente o indirettamente, da:
 - Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009;
 - enti pubblici economici e fondazioni di cui alle precedenti lett. 0a) e 0b);
 - società controllate dallo Stato di cui alla lett. a);
 - società partecipate di cui alla successiva lett. c);
- le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da:
 - Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009;
 - enti pubblici economici e fondazioni di cui alle precedenti lett. 0a) e 0b);
 - società controllate dallo Stato di cui alla lett. a);
 - società controllate da altri enti e società di cui alla lett. b);
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, purché identificate in Italia ai fini IVA.

L'elenco "definitivo" dei soggetti tenuti all'applicazione dello *split payment* dovrebbe essere pubblicato dal Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 15 novembre 2017.

Si precisa, inoltre, che alle fatture emesse fino al 31 dicembre 2017 continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti.

✓ **Credito d'imposta per investimenti pubblicitari**

Il D.L. 148/2017 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana o periodica o su emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali), a condizione che tali investimenti superino almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sui medesimi mezzi di informazione nel corso dell'anno precedente.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e *start up* innovative.

* * *

NOVITÀ DEL D.D.L. DI BILANCIO 2018

NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

✓ **Rinvio dell'opzione IRI**

Il D.d.l. di Bilancio 2018 dispone il rinvio del regime dell'Imposta sul Reddito d'impresa (IRI), introdotto all'art. 55-*bis* del TUIR dalla L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). L'opzione sarà applicabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

✓ **Proroga della rideterminazione del valore d'acquisto di beni e partecipazioni**

Viene prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data del 1° gennaio 2018.

I soggetti interessati possono far asseverare dai soggetti abilitati il valore di mercato del terreno o della società partecipata entro il 30 giugno 2018, termine entro il quale dovranno altresì versare l'imposta sostitutiva dell'8% sul valore periziato.

✓ **Regime fiscale dei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria**

A decorrere dal 1° gennaio 2018 i dividendi percepiti da soggetti non imprenditori sconteranno la ritenuta del 26% a titolo di imposta sul loro ammontare complessivo, indipendentemente dalla tipologia di partecipazione posseduta (qualificata o non qualificata).

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, la medesima distinzione verrà meno anche ai fini dell'imposizione dei *capital gain* realizzati da persone fisiche. L'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% verrà infatti esteso a tutte le plusvalenze finanziarie che costituiscono redditi diversi e che risultano ricomprese tra le lett. c) e c-*quinquies*) dell'art. 67 co. 1 del TUIR.

Viene conseguentemente prevista l'abrogazione dell'art. 68 comma 3 del TUIR, recante la percentuale di concorrenza al reddito delle plusvalenze su partecipazioni qualificate (attualmente pari al 58,14% per effetto della diminuzione dell'aliquota IRES al 24%).

Confermata la possibilità di portare in deduzione le minusvalenze dalle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

✓ Locazioni a canone concordato - estensione del regime della "cedolare secca"

Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l'applicabilità dell'aliquota al 10% del regime della "cedolare secca" per i contratti di locazione a canone concordato.

✓ Detrazioni IRPEF - proroghe

1) INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Viene prorogata, per le spese sostenute fino alla data del 31/12/2018, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio.

2) ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È prevista la proroga del c.d. "bonus mobili" per le spese sostenute nell'anno 2018, senza modifiche rispetto alla disciplina attualmente in vigore.

La detrazione spetta nella misura del 50% per una spesa complessiva non superiore ad Euro 10.000, limitatamente all'acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi volti ad arredare immobili ristrutturati.

3) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione IRPEF del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata fino al 31 dicembre 2018.

Si segnala, tuttavia, una modifica della disciplina che prevede la riduzione della detrazione al 50% relativamente alle seguenti tipologie di intervento:

- acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi e di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

I soggetti c.d. “incapienti”, i quali non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF, hanno la possibilità di cedere a terzi il proprio credito derivante dalle suddette detrazioni.

✓ **Nuove detrazioni fiscali**

1) **INTERVENTI DI “SISTEMAZIONE A VERDE”**

Il D.d.l. di bilancio introduce, per l'anno 2018, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese documentate relative ai seguenti interventi:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è usufruibile fino ad un ammontare di spesa complessivo pari ad Euro 5.000 per unità immobiliare.

2) **ABBONAMENTI AI TRASPORTI PUBBLICI E POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO LE CALAMITÀ**

A decorrere dal 1° gennaio 2018 viene prevista una nuova detrazione pari al 19% delle spese sostenute per:

- acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 Euro (le spese sono detraibili anche se sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico);
- premi per assicurazioni aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi e stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

✓ **Bonus 80 € - incremento delle soglie reddituali**

Vengono incrementate le soglie di reddito IRPEF in base alle quali i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati possono beneficiare del c.d. “bonus 80 € mensili”.

Nel dettaglio, gli incrementi risultano i seguenti:

- da 24.000 € a 24.600 € - in tal caso il bonus spetta nella misura “fissa” pari a 960 € annui;
- da 24.600 € a 26.600 € - in tal caso il bonus viene proporzionalmente ridotto all’aumentare del reddito complessivo.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRECTE

✓ Fermo all'aumento dell' I.V.A. e delle accise

Il D.d.l. di Bilancio prevede la totale sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, evitando così l'aumento delle aliquote IVA e delle accise per l'anno 2018.

✓ Fatturazione elettronica - obbligo di adozione

Viene prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, ad eccezione dei soggetti che si avvalgono:

- del regime di vantaggio *ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011* (c.d. "minimi");
- del regime forfetario *ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014*.

L'obbligo di fatturazione elettronica è tuttavia introdotto anticipatamente, dal 1° luglio 2018, per le seguenti operazioni:

- cessioni di benzina e gasolio usati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nel quadro di contratti di appalto stipulati con pubbliche amministrazioni.

L'obbligo in commento non riguarda le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia. Il D.d.l. di Bilancio, infatti, prevede che i dati di tali operazioni (fatte salve quelle per le quali è stata emessa fattura elettronica ovvero una bolletta doganale) vengano trasmessi telematicamente entro il giorno 5 del mese successivo a quello di emissione del documento o di ricezione dello stesso.

✓ Modifiche alla disciplina dell'imposta di registro

Il D.d.l. di Bilancio modifica l'art. 20 del D.P.R. 131/1986² (*TU delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*), precisando che l'atto portato alla registrazione deve essere interpretato (e quindi tassato ai fini dell'imposta di registro) senza tenere conto di atti collegati o elementi extra-testuali.

Di conseguenza, non sarà più possibile per l'Agenzia delle Entrate riqualificare gli atti di conferimento di immobili o di aziende, seguiti da cessione di quote, in atti di cessione di azienda o di immobili, se non facendo riferimento alla disciplina dell'abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 212/2000, rinvio permesso a seguito dell'integrazione dell'art. 53-bis del D.P.R. 131/1986.

² Ai sensi dell'articolo 20 del DPR 131/1986, nella sua attuale formulazione, l'imposta di registro "è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".

AGEVOLAZIONI

✓ Agevolazioni "Industria 4.0"

Viene riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che sostengono spese in attività di "formazione 4.0" nel corso dell'anno 2018 (soggetti c.d. "solari").

Le attività previste dal piano nazionale "Industria 4.0" prevedono, ad esempio, big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Il suddetto credito viene concesso in misura pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato nell'attività di formazione in ambito 4.0, per un ammontare massimo annuale pari a 300.000 € per ciascun beneficiario. I costi dovranno essere certificati da un revisore legale.

Il D.d.l. in commento proroga inoltre la c.d. "Nuova Sabatini", agevolazione che prevede l'erogazione di finanziamenti alle PMI che intendono acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo.

In tale prospettiva, la manovra prevede lo stanziamento di fondi pari a 330 milioni di Euro per il periodo che intercorre dal 2018 al 2023.

✓ Credito d'imposta per PMI che intendono quotarsi in Borsa

Per le PMI che si quotano in Borsa è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% dei relativi costi di consulenza.

Nello specifico, possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e medie imprese che intraprendono una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea.

✓ Proroga super e iper-ammortamenti

Viene prevista la proroga dei super e iper-ammortamenti, seppur con alcune modifiche.

Nello specifico, relativamente ai super-ammortamenti, sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero fino al 30 giugno 2019, a condizione che (i) entro il

31/12/2018 l'ordine venga accettato dal venditore e (ii) siano versati acconti in misura pari almeno al 20%).

Ciò premesso, tuttavia, le differenze riguardano:

- l'aliquota della maggiorazione, ora pari al 30% (e non più 40%);
- l'esclusione dall'agevolazione di tutti i veicoli di cui all'art. 164 del TUIR.

Per quanto riguarda gli iper-ammortamenti, la maggiorazione del 150% viene prorogata agli investimenti effettuati entro il 31/12/2018 (ovvero entro il 31/12/2019 al verificarsi delle medesime condizioni previste per i super-ammortamenti).

Viene altresì prorogata la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.

ALTRE NOVITÀ

✓ Modifiche alla nozione di "stabile organizzazione"

Il testo del D.d.l. di Bilancio 2018 riformula l'art. 162 del TUIR in materia di stabile organizzazione, in linea con quanto previsto dalle norme dettate dal progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), volto a contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva.

Nello specifico, viene disposto quanto segue:

- qualora l'impresa non residente abbia la disponibilità in Italia di luoghi per mero deposito, acquisto di beni o merci, raccolta di informazioni per l'impresa o svolgimento di attività preparatorie o ausiliarie, non viene considerata "stabile organizzazione";
- costituisce stabile organizzazione una sede d'affari utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo del territorio dello Stato; tale disposizione risulta quindi finalizzata a sterilizzare gli effetti della frammentazione delle attività ai fini della valutazione del carattere preparatorio o ausiliario delle stesse;
- modifica del concetto di stabile organizzazione personale, ricollegandolo ad un soggetto che agisca nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, concludendo abitualmente contratti o portandoli a conclusione senza modifiche sostanziali.

✓ Controlli preventivi sulle compensazioni

Ulteriore novità del D.d.l. di Bilancio 2018 consiste nell'introduzione di un meccanismo finalizzato al controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24, con l'obiettivo di evitare potenziali contenziosi e controllare l'utilizzo del credito.

Nello specifico, è prevista una sospensione (fino a 30 giorni) dell'esecuzione delle deleghe di pagamento (modelli F24) recanti compensazioni che presentano particolari profili di rischio.

Relativamente a questi ultimi, all'interno della Relazione tecnica correlata al D.d.l. di Bilancio vengono delineate tre principali fattispecie:

- utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
- compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d'imposta molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Qualora all'esito del controllo (ovvero alla scadenza dei 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della delega al pagamento) il credito risultasse correttamente utilizzato, allora la delega viene correttamente eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti si considerano effettuati alla data stessa della loro presentazione.

In caso contrario, tuttavia, la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizzerà i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento. La delega di pagamento non verrà quindi eseguita, considerando come non effettuati i versamenti e le compensazioni in essa contenuti.

Le modalità di attuazione delle predette disposizioni verranno stabilite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

✓ **Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni**

Viene abbassato da € 10.000 ad € 5.000 l'importo in base al quale le Pubbliche Amministrazioni e le Società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento superiore al suddetto importo, sono tenute ad inoltrare in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento per un determinato ammontare (abbassato anch'esso da € 10.000 ad € 5.000 per effetto della disposizione in commento).

In caso affermativo, il pagamento verrà sospeso e l'Agente della Riscossione potrà disporre il pignoramento presso terzi delle somme in oggetto.

✓ **Esclusione dei dividendi esteri dal calcolo del ROL**

Il Ddl di bilancio 2018 prevede l'eliminazione dal calcolo del ROL, di cui all' art. 96 del TUIR, dei dividendi relativi a partecipazioni detenute in società controllate non residenti.

Conseguenza diretta di tale cambiamento è l'abbassamento della soglia (pari al 30% del ROL) in base alla quale parametrare la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES.

* * *

RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

✓ Stato di crisi e insolvenza - procedure di accertamento e modifiche lessicali

In aggiunta alla sostituzione del termine "fallimento" con quello di "liquidazione giudiziale", la L. n. 115/2017 prevede l'introduzione di una definizione di "stato di crisi", distinguendolo così dal concetto di insolvenza.

Mentre la nozione di stato di insolvenza rimarrà tale (*ex art. 5 della Legge fallimentare*), il nuovo concetto di "stato di crisi" si configura quale "probabilità di futura insolvenza".

Viene contestualmente prevista l'adozione di un unico modello processuale (per tutte le categorie di debitori, ad esclusione dei soli enti pubblici) per l'accertamento di entrambe le fattispecie, simile all'attuale procedura prevista dall'art. 15 della Legge fallimentare ("procedimento per la dichiarazione di fallimento") ma con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo contro il provvedimento dichiarante lo stato di crisi o di insolvenza, e l'attribuzione della legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di vigilanza e controllo sull'impresa.

Si prevede altresì la trattazione prioritaria delle proposte volte a superare la crisi assicurando al contempo la priorità aziendale, ricorrendo alla liquidazione giudiziale solo qualora non fosse possibile adottare una soluzione alternativa.

✓ Introduzione delle "procedure di allerta"

Novità rilevante è costituita dalla previsione di una **procedura di allerta** capace di anticipare l'emersione della crisi, prevenire l'insolvenza e risolvere i problemi economico-finanziari dell'impresa, agevolando così lo svolgimento delle trattative tra debitore e creditori.

Nello specifico, si tratta di uno strumento stragiudiziale affidato ad organismi pubblici³, costituiti presso ogni Camera di commercio, ai quali l'impresa in difficoltà avrà la possibilità di rivolgersi in via stra-giudiziale e confidenziale.

Tale procedura, di natura riservata, avrà una durata massima di 6 mesi. In caso di esito negativo e risultanza dello stato di insolvenza dell'impresa, l'organismo sarà tenuto ad effettuare una segnalazione al P.M. affinché promuova il procedimento giudiziale vero e proprio (l'intervento del

³ Al momento è in atto la proposta di valorizzare i c.d. O.C.C. - *Organismi di Composizione della Crisi*, di cui alla L. n. 3/2012.

P.M. non risulta comunque preclusivo di una eventuale proposta di concordato o soluzione alternativa).

In mancanza di una richiesta diretta da parte dell'impresa, l'organismo pubblico può essere sollecitato ad intervenire su segnalazione di (i) Sindaci, (ii) Revisori o (iii) creditori pubblici qualificati (quali Agenzia delle Entrate, enti previdenziali e Agente della Riscossione). Questi ultimi, in particolare, saranno tenuti a segnalare tempestivamente il perdurare di inadempimenti di importo rilevante da parte dell'impresa, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti dei quali essi risultano titolari.

✓ Novità per le S.r.l.

1) OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Mediante la Legge in commento, il Governo viene delegato a modificare i parametri quantitativi di cui all'art. 2477 c.c., abbassando notevolmente le soglie in base alle quali risulta necessario procedere a nomina dell'Organo di controllo o del Revisore nelle S.r.l.

Nello specifico, si prevede che tale obbligo sorga nel momento in cui, per due esercizi consecutivi, viene superato almeno uno dei seguenti limiti:

- totale attivo patrimoniale = 2 milioni di Euro (attualmente 4,4 milioni di Euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni = 2 milioni di Euro (attualmente 8,8 milioni di Euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio = 10 unità (attualmente 50 unità).

L'obbligo viene meno nel momento in cui, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato nessuno dei suddetti limiti dimensionali.

Al contrario, nei casi in cui la nomina risulti obbligatoria, l'Assemblea dei Soci dovrà provvedervi entro 30 giorni; in mancanza, sarà il Tribunale, su richiesta di ogni interessato o su segnalazione da parte del Registro delle Imprese, a nominare l'Organo di controllo.

2) RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI

Viene estesa anche alle S.r.l., senza lasciar spazio a diverse interpretazioni, la disciplina della responsabilità degli Amministratori verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

I creditori potranno quindi proporre l'azione qualora il patrimonio sociale risultasse insufficiente alla soddisfazione dei loro crediti (facoltà attualmente prevista ai sensi dell'art. 2394 c.c. per le S.p.A., ma non richiamata nella disciplina delle S.r.l.).

3) DENUNCIA AL TRIBUNALE PER GRAVI IRREGOLARITÀ

Si estende alle S.r.l., anche prive di Organo di controllo, la possibilità di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità commesse dagli Amministratori *ex art. 2409 c.c.*

✓ Crisi dei gruppi di impresa

Novità assoluta è rappresentata dalla disciplina della **crisi dei gruppi di impresa**, la cui definizione sarà modellata sulla nozione civilistica di direzione e coordinamento in presenza di rapporto di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Viene così prevista la possibilità di proporre un unico ricorso, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Sono inoltre stabiliti specifici criteri e principi direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo e della liquidazione giudiziale di gruppo.

✓ Ulteriori novità

- Rafforzamento dei poteri del curatore, il quale ha ora possibilità di accesso alle banche dati della PA e promozione o prosecuzione di azioni giudiziali attualmente riservate a Soci o creditori sociali;
- in tema di concordato preventivo, viene introdotta una esplicita preferenza per i concordati in continuità, limitando l'applicazione dei concordati liquidatori;
- maggiore specializzazione dei giudici addetti alle procedure concorsuali;
- prededucibilità dei crediti dei professionisti, sorti a seguito di procedura di concordato;
- eliminazione dell'adunanza dei creditori, con l'introduzione di modalità telematiche per consentire ai creditori di esprimere e discutere il proprio voto.

* * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.



Corporate Tax and Legal firm

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti
Handwritten signature of Marco Baggetti in black ink.

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta
Handwritten signature of Giampiero Gugliotta in black ink.